

# **Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como**



## **Procedura Whistleblowing**

Approvata con delibera n. 14 del 25/01/2024

Redatta in data 17/01/2024 da Luca Bassi, in qualità di Responsabile della  
Prevenzione della Corruzione

## INDICE

1. Glossario
2. Premessa
3. Destinatari della Procedura
4. Ambito di applicazione
5. Oggetto della segnalazione
6. Descrizione del processo e responsabilità
  - 6.1 Modalità di segnalazione
  - 6.2 Gestione delle segnalazioni
7. Divieto di ritorsione - tutela dei segnalanti e dei soggetti diversi dai segnalanti  
- condizioni per beneficiare delle tutele disciplinate dalla presente Procedura
8. Conservazione della documentazione
9. Comunicazioni periodiche / flussi informativi
10. Sistema disciplinare
11. Tutela dei dati personali
12. Sanzioni
13. Formazione
14. Pubblicità della presente Procedura

### **1. Glossario**

Ai fini della presente Procedura si intende per:

- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale di Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como (nel proseguo anche Ente) o dal Terzo nell'ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con l'Ente;
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni conseguenti a comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto giuridico non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, compreso il periodo di prova, oppure nella fase selettiva o precontrattuale;
- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile;
- **Personale dell'Ente:** I vertici aziendali e i componenti degli organi sociali, tutti i dipendenti (persone legate da un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti), i collaboratori (inclusi gli stagisti) anche temporanei, ex dipendenti;
- **Segnalante:** il soggetto che effettua la segnalazione di comportamenti illeciti o non conformi di cui è venuto a conoscenza per effetto del rapporto lavorativo intercorso con l'Ente;
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Terzi:** le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale Gestione Governativa, che intrattengono, a vario titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con l'Ente, ivi compresi - a titolo non esaustivo - i clienti, i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell'attività aziendale dell'Ente.

- **Segnalazione:** l'insieme delle informazioni fornite dal Segnalante per mezzo dei canali di segnalazione messi a disposizione circa un comportamento illegittimo;
- **Segnalazione anonima:** Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca;
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante tramite il canale interno implementato dall'Ente;
- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme; ii) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive; iv) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; ii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii) ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;

## 2. Premessa

La presente procedura (di seguito Procedura) ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni (cd. Whistleblowing) su informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al Personale di Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como, come tutela dell'integrità dell'ente. I destinatari della presente Procedura possono segnalare comportamenti illeciti o non conformi al Codice Etico, alle procedure interne, alle leggi e normative vigenti, nazionali e comunitarie.

La procedura è finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. disciplina Whistleblowing)”*.

La già menzionata normativa prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso i Segnalanti che forniscono informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del Segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l'istituzione di canali di segnalazione interni all'Ente (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC.

### 3. Destinatari della Procedura

I destinatari della presente Procedura sono:

- i dipendenti dell'Ente;
- i collaboratori o consulenti, legati all'Ente con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- lavoratori e collaboratori delle imprese esecutrici di lavori pubblici e fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como.

La segnalazione può essere effettuata anche:

- dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite in corso di rapporto lavorativo);
- se il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali);
- durante il periodo di prova;
- ovvero dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite in corso di rapporto).

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

La tutela riconosciuta ai Segnalanti ai sensi dell'articolo 6, che vieta atti di ritorsione successivi e conseguenti ad una segnalazione, è estesa anche:

- ai facilitatori (i.e. le persone fisiche che prestano assistenza al Segnalante nel processo di segnalazione ed operano all'interno del contesto lavorativo del Segnalante e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del Segnalante a lui/lei legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- ai colleghi di lavoro del Segnalante a lui/lei legati da un rapporto abituale e corrente.

#### **4. Ambito di applicazione**

La presente procedura si applica all'Ente Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como istituito con Legge n.614/57.

#### **5. Oggetto della segnalazione**

Le Segnalazioni devono avere ad oggetto Comportamenti illegittimi (da intendersi come qualsiasi azione o omissione, avvenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbia un impatto sulla stessa, che arrechi o che possa arrecare danno o pregiudizio all'Ente e/o ai suoi Dipendenti.

Con riguardo al concetto di "Comportamenti illegittimi" si fa riferimento ad:

- illeciti civili;
- illeciti amministrativi;
- illeciti penali;
- illeciti contabili;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati in allegato al D. Lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati in allegato alla direttiva UE 2019/1937, relativamente ai seguenti settori:
  - o appalti pubblici;
  - o tutela dell'ambiente;
  - o sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - o salute pubblica;
  - o servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - o sicurezza e conformità dei prodotti;
  - o sicurezza dei trasporti;
  - o radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - o protezione dei consumatori;

- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE, riguardanti la circolazione delle merci delle persone, dei servizi e dei capitali del mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza, aiuti di Stato, imposte sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni UE di cui ai tre precedenti punti (le violazioni di cui ai punti b), c) d) ed e) considerati come "Violazioni del Diritto UE").

A titolo esemplificativo, tra le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela possono essere comprese le seguenti: comportamento non conforme ai doveri di ufficio, accesso indebito ai sistemi informativi, utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente, irregolarità e utilizzo distorto del potere discrezionale nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici e irregolarità nello svolgimento di procedimenti amministrativi.

La Segnalazione può avere ad oggetto anche:

- fondati sospetti di commissioni delle violazioni sopra indicate;
- attività illecite non ancora compiute, che il Segnalante ritenga ragionevolmente possano essere commesse sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti;
- condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate.

La segnalazione dovrà essere il più possibile precisa ed accurata; in dettaglio il Segnalante dovrà:

- indicare circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- indicare la descrizione del fatto;
- indicare le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La presente Procedura non si applica alle Segnalazioni relative a violazioni:

- che non ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente;
- di cui si è venuti a conoscenza fuori dal contesto lavorativo;
- legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro;
- disciplinate da leggi speciali, o regolate da regolamenti dell'Unione Europea o direttive già trasposte;
- in materia di sicurezza e difesa nazionale, nonché di appalti nel settore difesa e sicurezza nazionale.

## **6. Descrizione del processo e responsabilità**

### **6.1 Modalità di segnalazione**

I Destinatari della presente Procedura che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili violazioni segnalabili ai sensi della presente Procedura, sono tenuti ad attivare la presente Procedura segnalando senza indugio i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengono, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni.

Le segnalazioni potranno essere fatte anche in forma anonima ma dovranno essere sempre documentate e circostanziate, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriata attività istruttoria per la verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati.

Di seguito vengono indicati i canali di segnalazione utilizzabili:

#### **a) CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO**

Il Segnalante invierà le Segnalazioni secondo le modalità di seguito descritte:

1. In forma scritta, con un sistema di messaggistica vocale o per incontro personale mediante la piattaforma informatica protetta, resa disponibile in ambiente Internet disponibile online sul sito <https://www.navigazionelaghi.it/> (in lingua italiana e inglese) fornita dalla società EQS Group AG, per la realizzazione della Segnalazione e la conservazione delle medesime e della relativa documentazione allegata, nonché per la conservazione e tracciatura delle attività di gestione svolte (al fine di offrire il massimo livello di riservatezza il canale di segnalazione è gestito e garantito da un responsabile esterno e terzo). Il Segnalante può allegare alla Segnalazione anche documentazione a supporto che rimane archiviata nel fascicolo della relativa Segnalazione. La Piattaforma attribuisce ad ogni segnalazione un codice identificativo univoco e una password

- generata dal Segnalante che gli permette di accedere per verificare lo stato di lavorazione della Segnalazione;
2. su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto e personale fissato entro un termine ragionevole (massimo quindici giorni), richiesto attraverso la medesima piattaforma informatica. Tale incontro, previo consenso del Segnalante, potrà essere registrato attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto. Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il Segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dal Segnalante (il quale riceverà una copia di tale verbale), oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione.

La segnalazione può essere in italiano o in una delle lingue consentite dalla piattaforma informatica.

La piattaforma informatica utilizzata per le Segnalazioni è conforme alla normativa disposta dal Regolamento 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e tutti i dati scambiati attraverso tale strumento saranno disponibili solo in forma crittografata. La crittografia e l'architettura di sicurezza garantiscono la confidenzialità nonché l'anonimato delle segnalazioni e che nessuna terza parte, nemmeno EQS Group, abbia accesso ai dati.

Le segnalazioni eseguite utilizzando tale canale di segnalazione, saranno gestite come indicato nel successivo articolo 6.2.

L'Ente sottolinea come, in via prioritaria, sia favorito l'utilizzo del canale interno di cui al presente paragrafo e, solo al ricorrere di una delle condizioni di seguito indicate, è possibile effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno di seguito delineato.

Qualora la segnalazione interna sia presentata, per errore, con una modalità diversa (es. PEC) ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dalla Gestione Governativa per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing, e laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette (7) giorni dal suo ricevimento al gestore delle Segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Qualora la segnalazione interna sia presentata, per errore, con una modalità diversa dal canale di segnalazione interno implementato quindi ad esempio tramite PEC e/o

mail ordinaria, ma al soggetto individuato e autorizzato da MIT per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing, quest'ultimo provvederà a comunicare al Segnalante la necessità di utilizzare il canale interno implementato (piattaforma informatica) al fine di tutelare la riservatezza dei dati relativi alla Segnalazione invitandolo all'inoltro di una nuova segnalazione con le modalità prescritte e in aderenza alla presente Procedura.

**b) CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO**

In alternativa a quanto sopra, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), se dovesse ricorrere una delle seguenti condizioni:

- non sia attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalle normative nazionali, il canale di comunicazione interna di cui al precedente paragrafo;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione attraverso il canale interno e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione attraverso il canale interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione esterna può essere effettuata:

- in forma scritta tramite piattaforma informatica;
- in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- su richiesta del Segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;

come meglio ripotato nelle linee guida adottate dall'ANAC e pubblicate sul suo sito, che definiscono altresì le procedure di gestione delle segnalazioni esterne.

La segnalazione inoltrata ad un soggetto diverso dall'ANAC deve comunque essere inviata all'autorità competente entro 7 giorni dal suo ricevimento.

**c) DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Il Segnalante può effettuare una segnalazione mediante divulgazione pubblica (ossia rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni) tramite stampa o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (quali media e social), se ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato alcun riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

**d) DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O CONTABILE**

Le previsioni della presente Procedura ed in particolare le misure di protezione in essa previste si applicano anche nel caso in cui la segnalazione di una violazione sia fatta mediante denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

## **6.2 Gestione delle segnalazioni**

La gestione delle Segnalazioni presso Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como è attribuita al RPC (Responsabile della prevenzione della corruzione).

A livello istruttorio, una volta ricevuta una segnalazione, il RPC dovrà:

- rilasciare al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante durante lo svolgimento dell'attività istruttoria descritta di seguito;
- dare un corretto seguito alla segnalazione ricevuta;
- fornire un riscontro al Segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso del ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione;
- rispettare, durante la gestione dell'attività istruttoria, la riservatezza del segnalante, del segnalato, delle informazioni della segnalazione.

L'RPC, all'atto di ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare una prima sommaria istruttoria interna. Se indispensabile, può richiedere chiarimenti al

Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, adottando le opportune cautele finalizzate a garantire la massima riservatezza. Il responsabile procede ad una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

Sulla base di tale valutazione preliminare, l'RPC può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

In caso contrario, l'RPC, sempre nel massimo rispetto della riservatezza, avvia l'istruttoria interna sulle violazioni segnalate, che può consistere:

- in caso di ricevimento di una segnalazione non adeguatamente circostanziata, l'RPC può avviare, tramite il canale a tanto dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto, delle interlocuzioni con il Segnalante al fine di raccogliere chiarimenti, documenti ed eventuali ulteriori informazioni di dettaglio; può inoltre acquisire atti e documenti dagli altri uffici dell'Amministrazione nonché avvalersi della collaborazione degli stessi, nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati della Segnalazione;
- l'RPC, qualora necessario, può coinvolgere terze persone tramite audizioni o altre richieste nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati della Segnalazione.
- L'RPC, laddove l'oggetto delle segnalazioni sia di complessità tale da richiederlo, ha la possibilità di avvalersi di consulenti esterni competenti

A seguito dell'attività svolta, qualora il responsabile della prevenzione della corruzione ravvisi elementi di manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o accerti un contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti o segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, dà alla persona segnalata un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per l'integrazione documentale e, in caso di mancata risposta entro il termine suddetto, dispone l'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione.

Qualora, viceversa, il Responsabile della prevenzione della corruzione ritenga la segnalazione fondata, si rivolgerà tempestivamente agli organi direttivi dell'Ente e in particolare al Titolare della Direzione Centrale trasmettendo una relazione con le risultanze delle sue attività istruttorie, allegando la documentazione ritenuta necessaria, avendo cura, anche in questo caso, di tutelare la riservatezza dei dati della Segnalazione. Sarà poi l'Organo Direttivo dell'Ente ad assumere ogni consequenziale decisione derivante dagli esiti della segnalazione.

Nell'ipotesi in cui si verifichi un caso di conflitto di interessi, ossia la segnalazione riguardi il RPC oppure sia lo stesso RPC a voler effettuare una Segnalazione, la segnalazione dovrà essere inviata per posta ordinaria all'attenzione della Direzione Centrale, quale deputata alla gestione, con le modalità di seguito indicate:

- al fine di separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione sono previste due (2) buste chiuse:
  - o la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
  - o la seconda con le informazioni inerenti al fatto oggetto della Segnalazione;
  - o entrambe le suddette buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata - segnalazione Whistleblowing" da inviare all'attenzione della Direzione Centrale, all'indirizzo "Via Ariosto 21, 20145 Milano (MI)", quale soggetto preposto alla gestione delle Segnalazioni in caso di conflitto di interessi.

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività istruttorie, tale segnalazione non potrà essere effettuata in forma anonima e sarà oggetto di protocollazione riservata, in un apposito registro, da parte del soggetto preposto alla gestione.

Tutte le attività come sopra descritte e la documentazione eventualmente acquisita relativa alle Segnalazioni sono registrate e conservate sulla Piattaforma, dove sono riportati in forma sintetica tutte le informazioni relative alla Segnalazione stessa, all'indagine condotta, alla reportistica prodotta.

Le segnalazioni gestite dal Titolare della Direzione Centrale, ricevute per i casi di conflitto di interessi (ossia di segnalazioni raccolte al RPC o segnalazioni che lo stesso RPC intendesse effettuare) saranno registrate a cura del Titolare della Direzione Centrale e dallo stesso conservate in modo tale da garantire la riservatezza dei dati e riferimenti relativi alle segnalazioni

## **7. Divieto di ritorsione - tutela dei segnalanti e dei soggetti diversi dai segnalanti - condizioni per beneficiare delle tutele disciplinate dalla presente Procedura**

Il Segnalante non subirà alcuna discriminazione o ritorsione per effetto della Segnalazione e non sarà tollerata alcuna condotta assunta in tal senso nei confronti del Segnalante.

Nel dettaglio con discriminazione o ritorsioni si fa riferimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;

Qualsiasi atto di ritorsione è nullo. L'onere di provare che tali condotte siano motivate da ragioni estranee alla Segnalazione è a carico dell'Ente.

I Segnalanti che ritengano di aver subito una ritorsione possono comunicare la circostanza all'ANAC, che può incaricare il Dipartimento della funzione pubblica o l'Ispettorato del Lavoro di svolgere le relative indagini e verifiche.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del Segnalante può essere denunciata all'Ufficio Personale di competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Viene garantita la tutela dell'identità del Segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e la riservatezza delle informazioni nei limiti di legge. L'identità del Segnalato verrà mantenuta riservata in tutte le fasi della procedura di verifica della Segnalazione. In particolare, non verrà divulgata al responsabile del Segnalante, al Segnalato ovvero a terzi.

La riservatezza, oltre che all'identità del Segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante. Inoltre, la riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale con sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

Si tutela la riservatezza del Segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.
- Senza il consenso espresso del segnalante vi è divieto di rivelare l'identità dello stesso a persone diverse dal RPC o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità.

L'acquisizione del consenso avviene attraverso apposita richiesta motivata dell'RPC formulata all'interno della piattaforma informatica e, in caso di segnalazione orale, nel verbale redatto dall'RPC in occasione dell'incontro.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai Facilitatori, con le medesime garanzie previste per il Segnalante.

La divulgazione (anche indiretta) dell'identità del Segnalante, al di fuori delle ipotesi sopra enunciate è da ritenersi una violazione della presente procedura passibile di sanzione disciplinare.

Il Segnalante beneficia della protezione se:

- al momento della segnalazione ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo della presente Procedura e
- la segnalazione è effettuata in base a quanto previsto nella presente Procedura.

I motivi che hanno spinto il Segnalante a fare la segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Non è punibile il Segnalante che, attraverso la propria segnalazione, riveli o diffonda informazioni:

- sulle violazioni coperte da segreto (diverso dal segreto professionale, medico o forense);
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali; o che offendono la reputazione del segnalato;

Quando al momento della rivelazione o diffusione vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o la diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata nelle modalità previste dalla presente Procedura.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il Segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

L'Ente si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque attui, o minacci di attuare, atti di ritorsione contro i Segnalanti o gli altri soggetti destinatari della presente Procedura.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno.

## **8. Conservazione della documentazione**

La documentazione relativa alle Segnalazioni è confidenziale e viene archiviata in maniera sicura e nel rispetto delle norme vigenti all'interno dell'Ente sulla classificazione e trattamento delle informazioni ed in conformità alla normativa e regolamentazione locale. Tale documentazione è archiviata sulla Piattaforma ed è accessibile solo al RPC.

I documenti saranno conservati per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, ovvero fino a quando sarà necessario a norma di legge in caso di procedimenti giudiziari.

Nel caso in cui per la segnalazione si utilizza un sistema di messaggistica vocale registrato così come per le segnalazioni svolte per incontro personale, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dell'RPC mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale su apposito verbale documentale.

Il segnalante deve confermare il contenuto della trascrizione mediante sottoscrizione.

## **9. Comunicazioni periodiche / flussi informativi**

Nella relazione annuale ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012 e s.m.i., il RPCT rende conto, con modalità tali da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

## **10. Sistema disciplinare**

L'Ente valuterà le opportune misure disciplinari nei confronti dei dipendenti che hanno posto in essere condotte illecite.

Analogamente, provvedimenti disciplinari saranno adottati a carico dei Segnalanti dipendenti dell'Ente che hanno effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono previste sanzioni anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra saranno adottati conformemente alle procedure in essere adottate dall'Ente.

L'Ente, peraltro, può promuovere eventuali procedimenti giudiziari qualora ne sussistano i motivi.

## **11. Tutela dei dati personali**

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati, anche nel contesto della Piattaforma per la gestione delle segnalazioni, nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR). In particolare, l'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

L'Ente, come già indicato, nell'incoraggiare i Segnalanti a segnalare tempestivamente possibili violazioni, garantisce, anche attraverso l'uso della piattaforma informatica, la riservatezza dell'identità e/o l'anonimato del Segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, ed in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso in cui la rivelazione dell'identità del Segnalante o delle informazioni da cui questa possa evincersi è indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta nell'ambito del procedimento disciplinare, ne viene data preventiva comunicazione al Segnalante con indicazione delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Fermi restando gli obblighi di riservatezza, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui alla presente Procedura, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

L'Ente informa che i dati personali dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di

una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai soli fini di dare esecuzione alle attività oggetto della presente procedura e, dunque, per la corretta gestione delle segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

I dati personali contenuti nelle segnalazioni potranno essere comunicati dal RPCT (RPC) agli organi dell'Ente, alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze segnalate. In taluni casi e sempre nel rispetto della riservatezza, i dati potranno altresì essere comunicati, nella fase dell'istruttoria, a soggetti esterni specializzati, come descritto nel precedente paragrafo 6.2.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della segnalazione sono adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata.

## **12. Sanzioni**

In caso di violazione delle previsioni di cui alla presente Procedura, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui agli articoli 6 e 10;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 5 (relativamente al canale di segnalazione interna) e 6, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

- da 500 a 2.500 euro, quando accerta che il Segnalante ha effettuato una segnalazione con dolo o colpa grave, salvo che il Segnalante sia stato già condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

### **13. Formazione**

L'Ente si impegna a fornire a tutti i dipendenti una formazione obbligatoria e aggiornata in ambito Whistleblowing, che illustri le procedure da seguire e le potenziali conseguenze in caso di cattiva condotta.

### **14. Pubblicità della presente Procedura**

La presente Procedura è disponibile sul sito web dell'Ente <https://www.navigazione.laghi.it/> ed integra quanto previsto nel Codice Etico.

La Gestione Governativa si riserva il diritto di modificare e rivedere il contenuto di questa Procedura in qualsiasi momento, nel rispetto della normativa applicabile.